MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)
PROT. n° P581/4108 sott. 22/48

Roma, 26 giugno 2002

OGGETTO: Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili - Definizione di autorimesse sorvegliate - Richiesta di chiarimento interpretativo.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che, stante la definizione riportata al punto 1.1.3, lettera a), del D.M. 1/2/86, sono da considerarsi autorimesse sorvegliate, in quanto provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio, quelle protette o da impianto fisso di spegnimento automatico o da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Detti impianti dovranno essere progettati, realizzati e gestiti in conformità alla regola dell'arte.

Quesito

Il punto 1.1.3 del D.M. 1/2/86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili) recita:

"In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:

a) sorvegliate: quelle che sono previste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre"

Ciò premesso si chiede di chiarire se sono da ritenersi di tipo sorvegliato:

A. Le autorimesse protette da impianto fisso di spegnimento automatico del tipo conforme al punto 6.1.8 del D.M. 1/2/86.
B. Le autorimesse protette da impianto fisso di rivelazione automatica d'incendio realizzato in conformità alla regola dell'arte.

Ringraziando fin d'ora per l'interessamento, si resta in attesa di un cortese riscontro.